

coniuge- e in contrasto con i principi generali, di diritto interno e di diritto internazionale pattizio (cui fa riferimento anche l'amministrazione), che vogliono un' incisiva tutela del rapporto di filiazione.

Appare pertanto preferibile la interpretazione estensiva suggerita dal Ministero dell'Interno e condivisa dalle altre amministrazioni.

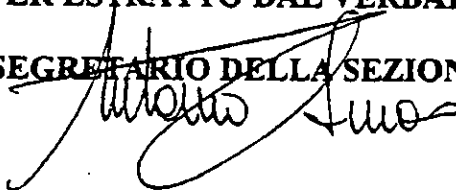
Anche in tale caso -come rileva il Ministero degli affari esteri- potrà richiedersi l'emanazione di istruzioni applicative, con riguardo, per esempio, all'assenso dell'altro genitore del "discendente del coniuge" che sia minore di età.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

PER ESTRATTO DAL VERBALE

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE



VISTO:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE



Circolare n. 12/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 20.3.96

OGGETTO: Decreto Legge 18.1.1996, n.22 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea" - Chiarimenti operativi.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ACSTA</u>

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in base ad accordi intercorsi con questo Dicastero, ha fornito, con la circolare che si trasmette in copia, ulteriori chiarimenti operativi ai propri organismi periferici, per una corretta applicazione del D.L. in oggetto, manifestando piena sintonia con quanto già espresso da questo Ministero nelle proprie circolari interpretative.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare i punti dell'allegata circolare con la quale vengono modificate

precedenti interpretazioni del citato Dicastero del Lavoro.

In particolare, al paragrafo 1, (Soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione) oltre a ribadire che la sanatoria non potrà essere estesa ai lavoratori che svolgono attività autonoma, viene precisato che la stessa regolarizzazione potrà essere richiesta anche dai lavoratori dello spettacolo. In questo caso, però, i contributi non dovranno essere versati all'INPS bensì all'ENPALS, secondo la procedura prevista dallo stesso Ente con la circolare che si allega in copia.

Viene, inoltre, adottata la medesima interpretazione espressa da questo Ministero con circolare p.n. del 7.12.1995, circa la possibilità di consentire la regolarizzazione a tutti gli stranieri, presenti, sul territorio nazionale alla data del 19.11.1995, a qualsiasi titolo, ivi compreso il motivo umanitario dei cittadini della ex Jugoslavia.

Anche per quanto concerne l'interpretazione dell'art.12, comma 2 del decreto in oggetto, il Ministero del Lavoro ha convenuto di accettare le richieste di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari che dichiarino di aver lavorato quattro mesi negli ultimi dodici mesi anche se non prestavano attività lavorativa alla data del 19.11.1995.

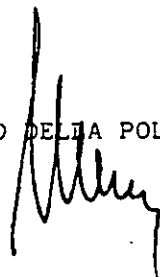
In merito al punto 2 (Datori di lavoro), al fine di meglio precisare la figura del datore di lavoro straniero, si è convenuto che l'offerta di lavoro ex art.12 co.1 o l'assunzione ex art.12 co.5, lett. d, del decreto in oggetto, può essere effettuata da qualsiasi datore di lavoro italiano o straniero. Le imprese straniere che intendono assumere lavoratori non italiani dovranno, però, essere iscritte alla Camera di

Commercio.

Nell'ipotesi prevista dall'art.12, co.1, seconda parte, il cittadino extracomunitario, al fine della regolarizzazione, potrà dichiarare di essere alle dipendenze, esclusivamente, di un cittadino italiano o appartenente ad altri Stati membri dell'Unione Europea o di un'impresa straniera iscritta alla Camera di Commercio.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che venga attuato il coordinamento operativo con le sedi INPS e gli Uffici Provinciali del Lavoro, peraltro, già suggerito con recente circolare n. 559/443/227553/12/188/1^Div. del 14.3.1996.

IL CAPO DELLA POLIZIA



pp/eb

GOVERNINO
di. e Prov. 572 - 16/AD/11*Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale* **CIRCOLARE N. 37**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

Prot. N.° 4022

Allegati

Roma 14 MARZO 1996

Agli Uffici Reg.li e Prov.li
del Lavoro e della M.O.
LORO SEDIAgli Ispettorati Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDIRegione Sicilia - Ass.to al Lavoro
ed alla Previdenza Sociale
PALERMOAlla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripart.ne lavoro - Ufficio del Lavoro
- Ispettorato del Lavoro
BOLZANOAlla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Lavoro
TRENTOAlle Agenzie Regionali per l'Impiego
LORO SEDIe, p.c.: Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.P. - Uff. VII
D.G.E.A.S. - Uff. X
ROMAAl Ministero dell'Interno
Dip.to di P.S. - D.G. AA.GG.
Servizio Stranieri
ROMAAll'INPS - Direzione Generale
Via Ciro il Grande, 2
ROMAAll'Ufficio Speciale Collocamento
Lavoratori dello Spettacolo
ROMA

OGGETTO: Decreto-legge 18.1.1996 n.22: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Chiarimenti operativi.

Il decreto in oggetto ha reiterato, con alcune circoscritte modifiche, il precedente del 18 novembre 1995.

Con la presente circolare si intende fornire alcuni chiarimenti operativi, sulla base di specifiche intese in tal senso intervenute tra le Amministrazioni interessate. Pertanto gli Uffici in indirizzo sono invitati a considerare valide le direttive fornite con la presente, anche a modifica di quanto contenuto nelle precedenti circolari.

1. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA REGOLARIZZAZIONE

1.1 E' allo stato esclusa la possibilità di regolarizzazione per i lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o comunque rapporti di collaborazione che non si configurino propriamente come lavoro subordinato.

Va comunque precisato che i lavoratori autonomi regolarmente presenti in Italia possono ottenere il ricongiungimento familiare secondo la procedura di cui all'art. 11 del decreto in oggetto.

Con l'occasione si precisa che sono regolarizzabili gli stranieri che presentino istanza anche in riferimento ad un'attività di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo (in questo caso naturalmente i versamenti contributivi di cui al punto 3. successivo dovranno essere fatti all'ENPALS).

1.2 Sono regolarizzabili per offerta di lavoro anche i cittadini di Paesi extra-comunitari presenti in Italia alla data del 19.11.95 con permesso di soggiorno regolarmente rilasciato per motivi di lavoro e scaduto ovvero rilasciato per motivi diversi dal lavoro (motivi di studio, di turismo, etc...), anche non scaduto. Sono quindi regolarizzabili anche i cittadini con permesso di soggiorno per motivi politici o umanitari, come ad esempio quelli provenienti dall'ex-Jugoslavia.

Al fine di realizzare una politica omogenea in questa fase, anche per i lavoratori con permesso di soggiorno per motivi di lavoro non scaduto, ma le cui autorizzazioni al lavoro, a suo tempo rilasciate, potrebbero non considerarsi più valide in quanto i rapporti di lavoro sottostanti non si sono realizzati oppure sono stati anticipatamente interrotti, si ritiene non si debba procedere alla revoca del permesso di soggiorno originariamente rilasciato. Essi hanno pertanto titolo ad iscriversi nelle liste di collocamento, a prescindere dalle procedure del decreto in oggetto.

E' ovvio che i permessi di soggiorno in parola potranno essere rinnovati alla loro scadenza secondo le norme vigenti.

1.3 Coerentemente con il punto 1.2 e stanti le finalità delle disposizioni in oggetto, si ritiene inoltre di precisare che i lavoratori che avessero già validamente usufruito della regolarizzazione di cui all'art. 12, con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, possano iscriversi nelle liste di collocamento, qualora, successivamente, vengano a trovarsi in stato di disoccupazione.

1.4 Si è infine pervenuti, sempre d'intesa con il Ministero degli Interni, alla decisione di interpretare l'art.12, comma 2, nel senso di accettare la richiesta di permesso di soggiorno dei lavoratori che dichiarino di aver lavorato quattro mesi-negli ultimi dodici mesi, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, anche se non stavano lavorando il 19 novembre 1995.

La predetta data, che rimane naturalmente riferimento ineludibile per la presenza in Italia, consente di definire con precisione i casi ammissibili:

a) rapporti di lavoro cessati prima del 19 novembre 1995, di durata minima di quattro mesi nel periodo 19.11.94 - 18.11.95;

b) rapporti di lavoro cessati dopo il 19 novembre 1995, purchè iniziati prima della predetta data e di durata minima di quattro mesi nei dodici mesi antecedenti la cessazione.

2. DATORI DI LAVORO CHE POSSONO OFFRIRE LA REGOLARIZZAZIONE

2.1 Si chiarisce che possono assumere lavoratori extra-comunitari, attraverso la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 12, comma 1, o l'assunzione di cui al comma 4, lettera d), tutti i datori di lavoro italiani e stranieri. L'unico requisito, per le imprese straniere, è che risultino iscritte alla Camera di Commercio.

2.2 Per quanto riguarda la seconda ipotesi prevista dal comma 1 (dichiarazione del lavoratore di essere alle dipendenze di un datore di lavoro), è da ritenere che per datori di lavoro si debbano intendere le imprese con il requisito suindicato, nonché i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.

3. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

3.1 Rapporti di lavoro iniziati dopo il 19.11.95 - art. 12. comma 1. primo capoverso e comma 5. lettera d)

E' confermato il versamento anticipato, da parte del datore di lavoro che assume un lavoratore non comunitario, di 6 o 4 mesi di contributi, in relazione alla durata del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato, oppure a titolo di lavoro stagionale). Tali anticipi saranno poi recuperati dai datori di lavoro mediante conguaglio, secondo le modalità già illustrate dall'INPS nella circolare n. 26 del 27 gennaio 1996.

Per i casi in cui il recupero non potesse essere completato, per la anticipata cessazione del rapporto di lavoro, si dovranno valutare le circostanze caso per caso e si emaneranno comunque nuove direttive agli Istituti previdenziali per determinare la destinazione delle risorse acquisite.

3.2 Rapporti di lavoro in corso a carattere continuativo alla data della dichiarazione resa dal lavoratore.

Premesso che la dichiarazione in parola deve essere resa entro il 31 marzo 1996, nella fattispecie si applica il comma 10 del soprarichiamato articolo 12. Il datore di lavoro è tenuto a versare (entro il 17.5.96) agli Istituti di previdenza i contributi dovuti, dalla data della costituzione del rapporto di lavoro irregolare, maggiorati del 5% annuo. Tale regolarizzazione non prevede alcuna sanzione a carico del datore di lavoro. Non si applicano, altresì, le disposizioni relative agli anticipi di 6 o 4 mesi, in quanto tale regime di anticipi è previsto soltanto per i rapporti di lavoro che si costituiscono dopo il 19.11.1995.

3.3 Rapporti di lavoro pregressi e non più in atto al momento della dichiarazione resa dal lavoratore.

L'art. 12, comma 7, stabilisce, per il lavoratore dichiarante tale rapporto pregresso di durata minima di quattro mesi, il versamento di una somma corrispondente a 4 mesi di contributi, per la quota a suo carico. Tale versamento consente l'apertura di una posizione assicurativa provvisoria presso gli Istituti previdenziali, subordinata alla verifica, da parte dei competenti Ispettorati, della sussistenza del rapporto di lavoro dichiarato.

Qualora l'accertamento portasse ad individuare il datore di lavoro, questi provvederà alla regolarizzazione contributiva (per le quote spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore relativamente a tutto il periodo pregresso) con la possibilità di usufruire delle agevolazioni ai sensi e per gli effetti e nei termini previsti dal comma 10, e l'Istituto restituirà al lavoratore la somma versata.

Nell'ipotesi invece in cui l'accertamento non portasse alla conferma della posizione lavorativa pregressa, gli Istituti estingueranno la posizione assicurativa e restituiranno ai lavoratori la somma versata, a parte le conseguenze di eventuali false dichiarazioni.

4. ADEMPIMENTI OPERATIVI

4.1 Il datore di lavoro che si sia dichiarato disponibile ad assumere lavoratori extracomunitari, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12, provvederà direttamente all'assunzione ai sensi del D.L. 1.2.96, n. 40, dandone tuttavia comunicazione non alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego, ma all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competente, allegando alla comunicazione ricevuta del versamento all'Istituto previdenziale delle somme di cui al comma 6.

Gli Ispettorati provinciali del lavoro provvederanno successivamente al rilascio del libretto di lavoro.

4.2 Per quanto riguarda le dichiarazioni dei lavoratori di cui al comma 1 ed al comma 2, gli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro sono richiesti come condizione per l'ottenimento del permesso di soggiorno e pertanto vanno espletati con la massima sollecitudine compatibile con le condizioni tecnico-organizzative degli Uffici, assumendo ogni necessaria iniziativa di coordinamento con le sedi locali dell'INPS, nel quadro del coordinamento dell'azione di vigilanza che è appunto compito degli Ispettorati.

4.3 Nelle more degli accertamenti, le Sezioni Circostrizionali per l'Impiego procederanno all'iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori di cui al comma 2 dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalla competente Questura. Analogamente potranno essere iscritti nelle liste, sulla base della ricevuta rilasciata dalla Questura, i lavoratori che abbiano dichiarato di star lavorando ai sensi del comma 1, nelle more degli accertamenti, onde consentire loro di trovare tempestivamente un nuovo impiego, laddove insorgano difficoltà con il precedente datore di lavoro.

4.4 Per verificare la funzionalità operativa del decreto in oggetto, che vede coinvolta la nostra Amministrazione anche nella prospettiva della conversione in legge, è indispensabile che le notizie statistiche che sono state richieste, tanto agli Uffici che agli Ispettorati, pervengano puntualmente allo scrivente.

5. COORDINAMENTO OPERATIVO CON QUESTURE ED INPS

In conclusione, sulla base dell'omogeneità interpretativa che si è raggiunta con la presente circolare, è auspicabile che gli Uffici in indirizzo si incontrino con le rispettive competenti Questure e Sedi territoriali dell'INPS per realizzare accordi sul piano operativo, attraverso scambi di modulistica e di personale, per agevolare le operazioni relative alla regolarizzazione dei lavoratori, attraverso una logica di "sportello unico".

A tale proposito si suggerisce uno schema di questo tipo:

1. Il lavoratore, all'atto della presentazione dell'istanza presso la Questura entro il 31 marzo 1996, dovrebbe poter ricevere tutte le informazioni riguardanti le tre Amministrazioni e la relativa modulistica necessaria per tutti gli adempimenti ricordati nella presente circolare. Ove non fosse già presente anche il datore di lavoro, si illustrerà al lavoratore che, nella successiva presentazione in Questura, sarebbe utile che fosse presente il datore di lavoro presso il quale sta svolgendosi (comma 1) o si fosse in precedenza svolta (comma 2) l'attività lavorativa, per favorire gli accertamenti sulla dichiarazione del lavoratore. Al termine di tale primo incontro viene rilasciata la ricevuta dell'istanza presentata.

2. Il lavoratore o il datore di lavoro provvedono ai versamenti contributivi secondo le modalità ad essi comunicate in sede di primo incontro.

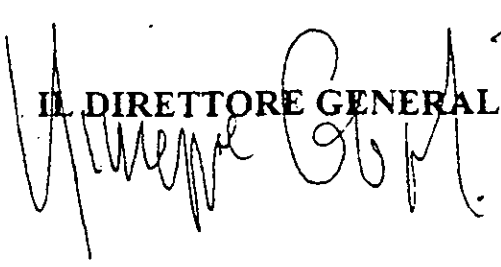
3. Il lavoratore si reca una seconda volta in Questura, per l'ottenimento del definitivo permesso di soggiorno, recando con sé tutto quanto gli è stato comunicato nel primo incontro (la documentazione e le modalità di autentica potranno variare anche sulla base delle intese locali). A tal fine potrà essere opportuno che gli Ispettorati del Lavoro e l'INPS prevedano, nelle forme compatibili con le esigenze organizzative degli Uffici e secondo una programmazione congiunta, la presenza di personale presso le Questure per effettuare gli accertamenti in tempo reale, sulla base della documentazione richiesta nel primo incontro e della presenza contestuale del datore di lavoro.

5. INGRESSI DALL'ESTERO ANNO 1996

Come richiesto da numerosi Uffici regionali e provinciali, in attesa dell'emanazione del decreto di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 1996, si invitano codesti Uffici a rilasciare le autorizzazioni sinora richieste ricorrendo al più scrupoloso accertamento di indisponibilità ex art. 8, legge 943/86, secondo le istruzioni vigenti, stante l'esiguo numero di ingressi previsto nel decreto per il 1996 e la difficoltosa possibilità di rivedere le quote fissate nel corso dell'anno di riferimento.

Nel contare sulla fattiva e sollecita collaborazione di tutti gli Uffici perchè il contenuto della presente sia prontamente e scrupolosamente attuato, si ricorda la necessità che ogni eventuale divergenza operativa, riscontrata in sede locale, sia opportunamente rappresentata all'Amministrazione con i relativi suggerimenti al riguardo, evitando variegate discrasie interpretative.

IL DIRETTORE GENERALE



Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Direzione Generale

2 FEB. 1996

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

N. di prot. 992/NA/vpp

Risposta alla lettera N.°

del

Allegato N.°

Oggetto

D.L. 18 gennaio 1996, n. 22

Roma
 Viale Regina Margherita, 305 - Tel. 06/47800
 Telefono 854461 - Cod. Fiscale 09706270597

A Tutte le Sedi e
 Sez. Distaccate

LORO SEDI

Il D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, pubblicato nella G.U. - Serie Generale - n. 14 del 18.1.1996 sancisce norme per la regolarizzazione del soggiorno e dei rapporti di lavoro in Italia dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Detta regolarizzazione può avvenire, in linea generale, per offerta di lavoro o per dichiarazione di rapporto di lavoro subordinato già in atto alla data del 19.11.1995.

L'art. 12 del D.L. 22/1996 prevede, infatti, quanto segue:

- 1) contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'Istituto Previdenziale, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:
 - a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
 - b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato (comma 6);
- 2) gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19.11.1995, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, devono versare,

L'ordine nella risposta è il versare e la seg. di protocollo. Indicare un autoc. a risposta.

contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico (commi 2 e 7).

ISTRUZIONI OPERATIVE

A) Versamento somme a carico del datore di lavoro (comma 6)

Premesso che i datori di lavoro interessati dovranno versare all'Enpals, a titolo di anticipo, un importo pari a sei mesi di contributi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato o pari a quattro mesi, nel caso di assunzione a tempo determinato, si precisa che detto importo deve essere calcolato nel rispetto della normativa vigente in materia di versamento dei contributi previdenziali nonché, ove del caso, dei minimali di retribuzione giornaliera e delle agevolazioni per particolari tipologie di contratto (es. formazione e lavoro).

Il versamento di cui trattasi dovrà essere comprensivo anche della quota a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro dovrà utilizzare, ai fini del versamento della somma dovuta, un bollettino di conto corrente postale, da ritirarsi presso gli Uffici Enpals, recante il numero di c/c 8029 specificando sul retro dello stesso:

- a) la matricola dell'Impresa che effettua il versamento;
- b) il codice causale "028" (versamento anticipato contributi ai sensi dell'art. 12, comma 6, del D.L. 22/96).

L'Impresa è, inoltre, tenuta a trasmettere all'Ufficio Enpals competente per territorio una dichiarazione contenente:

- i dati anagrafici dell'Impresa;
- i dati anagrafici e indirizzo di ciascun lavoratore extra-comunitario;
- l'indicazione se trattasi di assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato e relativa qualifica del lavoratore assunto;
- la data di inizio dell'impiego;

- la data di risoluzione del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato;
- la retribuzione.

Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia della ricevuta di versamento.

B) Versamento somme a carico del lavoratore (comma 7).

In applicazione di quanto disposto ai commi 2 e 7 (vedi punto 2), i lavoratori stranieri devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma pari a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.

Come già specificato per il versamento a carico del datore di lavoro, anche l'importo a carico del lavoratore dovrà essere calcolato nel rispetto delle norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando un bollettino di conto corrente recante il numero di c/c 8029 sul cui retro saranno indicati, a cura della Sede Enpals competente per territorio:

- a) i dati anagrafici e l'indirizzo del lavoratore;
- b) il codice causale "029" (versamento anticipato quote a carico del lavoratore extra-comunitario ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.L. 22/96).

Lo stesso lavoratore è tenuto, inoltre, a presentare una dichiarazione nella quale risultino indicati:

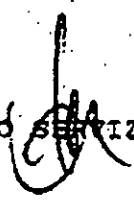
- i dati anagrafici e l'indirizzo del lavoratore;
- i dati anagrafici dell'Impresa presso la quale è stata svolta l'attività lavorativa e con quale qualifica;
- il periodo di impegno dal quale risulti chiaramente l'esistenza di un rapporto di lavoro in atto alla data del 19 novembre 1995. Per rapporti di lavoro non continuativi, deve essere dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una stessa Impresa per almeno quattro mesi nel corso dei 12 mesi precedenti;
- retribuzione percepita.

Alla dichiarazione sopracitata dovrà essere allegata anche una copia della ricevuta di versamento.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici a tenere in particolare evidenza tutte le dichiarazioni presentate sia dai datori di lavoro che dai lavoratori stranieri.

Considerata la complessità delle disposizioni contenute nel D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti con successiva circolare.

IL CAPO SERVIZIO



Circolare n. 13/96

E8

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 20.3.1996

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/227631/12/196/1° DIV. CAUSA IMMINENTE SCADENZA TERMINI REGOLARIZZAZIONE, PREVEDENDOSI NOTEVOLE AFFLUSSO CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE NON ABBIANO POTUTO O INTESO AVANZARE DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE, SI IMPONE NECESSITA' CHE, AL FINE DELLO SNELLIMENTO E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO DI CODESTI UFFICI, LE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE SIANO ACCETTATE ANCHE SE NON COMPIUTAMENTE CORREDATE DA DOCUMENTAZIONE, AVENDO CURA DI PROVVEDERE ALLA PREVENTIVA IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI. POICHE' L'ULTIMO GIORNO UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGOLARIZZAZIONE E' IL 31 MARZO P.V. (GIORNO FESTIVO) SI RENDE NECESSARIO CHE SIA ASSICURATA, NON SOLO IN DETTO GIORNO DI SCADENZA MA ANCHE NELLA DOMENICA PRECEDENTE 24 MARZO, LA CONTINUITA' DI SERVIZIO DEGLI UFFICI COMPETENTI, ADEGUATAMENTE POTENZIATI, CON PROTRAZIONE DELL'ORARIO SINO A CESSATE ESIGENZE, ACCETTANDO TUTTE LE RICHIESTE COMPRESSE QUELLE DI COLORO CHE SI TROVANO IN AMBITO QUESTURA AL MOMENTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE DELLA REGOLARIZZAZIONE, CON PREGHIERA ALTRESI' DI STIMOLARE TUTTE QUELLE INIZIATIVE FESE ALLA MASSIMA INFORMAZIONE DELLA UTENZA ATTRAVERSO ANCHE COMUNICATI A MEZZO STAMPA LOCALE. CAPO POLIZIA MASONE

